



AVLT

Associazione Veneta per la lotta alla Talassemia "ElioZago" - APS
Member of European Organization for Rare Diseases

c/o Centro Microcitemie - Ospedale di Rovigo - Viale Tre Martiri, 140 - 45100 Rovigo
www.avlt.it - info@avlt.it C.F. 80009850290 c/c postale 11235454

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE VENETA PER LA LOTTA ALLA TALASSEMIA - ELIO ZAGO"

Art. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia - Elio Zago - APS", in forma abbreviata *AVLT-APS*.
2. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
3. L'associazione ha sede legale in Viale Tre Martiri 140, nel Comune di Rovigo, presso il Centro di Microcitomia dell'Azienda ULSS 5.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2
(Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - promuovere e sostenere il raggiungimento di un'assistenza sanitaria globale al talassemico, contribuendo, nel rispetto del Protocollo terapeutico e secondo le possibilità dell'Associazione, alla realizzazione di servizi specializzati nella terapia o di cure innovative per i talassemici
2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - prestazioni socio-sanitarie (lettera c art.5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017)mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - promuovere e fornire ausilio alla miglioramento dell'assistenza terapeutica per i pazienti talassemici, soci e non soci, favorendo, nel rispetto del Protocollo Terapeutico, modalità migliorative di cura e concedendo sovvenzioni e borse di studio nei limiti possibili dell'Associazione;
 - promuovere e fornire ausilio alla ricerca scientifica, per lo studio, la prevenzione e la cura della Talassemia, favorendo attività di ricerca e di studio nel campo suindicato, promuovendo seminari e congressi con specialisti del settore e concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio nei limiti possibili dell'Associazione;
 - promuovere e contribuire, nelle possibilità dell'Associazione, alle campagne di propaganda volte a sensibilizzare la Pubblica Opinione sulle problematiche della Talassemia



AVLT

Associazione Veneta per la lotta alla Talassemia "ElioZago" - APS
Member of European Organization for Rare Diseases

c/o Centro Microcitemie - Ospedale di Rovigo - Viale Tre Martiri, 140 - 45100 Rovigo
www.avlt.it - info@avlt.it C.F. 80009850290 c/c postale 11235454

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
5. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3 (Ammissione)

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.
3. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
4. Il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
5. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità e l'indirizzo, anche telematico, a cui ricevere le comunicazioni sociali, impegnandosi a versare annualmente la quota associativa.
6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
7. L'Associazione può attribuire benemerenze a persone che hanno contribuito in maniera significativa al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Art. 4 (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione;
 - votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
2. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;



AVLT

Associazione Veneta per la lotta alla Talassemia "ElioZago" - APS
Member of European Organization for Rare Diseases

c/o Centro Microcitemie - Ospedale di Rovigo - Viale Tre Martiri, 140 - 45100 Rovigo
www.avlt.it - info@avlt.it C.F. 80009850290 c/c postale 11235454

- tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e probità.

Art. 5

(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
2. L'associato decade dall'Associazione per mancato versamento della quota associativa annuale.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea in caso di contestazioni. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
5. L'associato receduto, decaduto o escluso dall'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7

(Gli organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (organo eventuale)
 - Organo di revisione legale dei conti (organo eventuale).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.



AVLT

Associazione Veneta per la lotta alla Talassemia "ElioZago" - APS
Member of European Organization for Rare Diseases

c/o Centro Microcitemie - Ospedale di Rovigo - Viale Tre Martiri, 140 - 45100 Rovigo
www.avlt.it - info@avlt.it C.F. 80009850290 c/c postale 11235454

Art. 8 (L'assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da recapitarsi anche in forma telematica almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci in caso di contestazioni;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 (Validità assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.
3. Un associato può rappresentare al massimo altri due associati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e

rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

5. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli associati, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di tre quarti degli associati.

Art. 11 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero massimo di tre mandati consecutivi.
5. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 (Il Presidente)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto, a maggioranza di voti, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente può essere revocato dallo stesso Consiglio Direttivo, sempre a maggioranza di

voti.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e vigila sul corretto perseguimento degli scopi dell'Associazione.
5. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
6. Il Vice Presidente può essere revocato dallo stesso Consiglio Direttivo, sempre a maggioranza di voti.

Art. 13
(Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14
(Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
2. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18

(Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 **(Libri sociali)**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 22 **(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23 **(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.